



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
30 OTT. 2020
Prot. 348449 Tit. I Cl. 13
Rep. Decreti n°. 3145

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 e ss.mm.ii.;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 e ss.mm.ii.;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli studi di Catania ed in particolare gli artt. 7, 8 e 10;
- visto l'art.2, comma 2, del vigente Regolamento elettorale il quale prevede che *"Il Rettore indice le elezioni per le componenti elettive in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione e fissa le date delle votazioni nel periodo compreso tra il centonovesimo e il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato di ciascuna componente, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre."*
- visti gli artt. 24 e segg. del suddetto Regolamento elettorale di Ateneo relativi alle elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di valutazione;
- visto il Decreto Rettorale n.4386 del 13 novembre 2018, con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione ed al Nucleo di valutazione, per il biennio 2018/2020;
- atteso che il prossimo 31 ottobre 2020 scadrà il mandato delle suddette rappresentanze e che pertanto è necessario procedere all'indizione delle elezioni per il biennio 2020/2022;
- visti i provvedimenti emanati sia dal Presidente del Consiglio dei Ministri che dal Presidente della Regione Sicilia relativi ad ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- vista l'attuale situazione emergenziale sanitaria;
- considerato che la situazione attuale non consentirebbe l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni con un'ampia partecipazione al voto degli studenti, poiché condizionata dal perdurare della pandemia da COVID-19 sull'intero territorio nazionale e la cui previsione di attenuazione non è allo stato rilevabile;
- tenuto conto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo con deliberazioni rispettivamente del 27 e 28 ottobre 2020 hanno approvato di fissare le date per le prossime elezioni studentesche il 16 e 17 marzo 2021 e che nelle more i rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali resteranno in carica *in regime di prorogatio* fino alla nomina dei nuovi rappresentanti;
- tenuto conto che i predetti Organi Accademici hanno deliberato, altresì, che, qualora le circostanze legate alla diffusione epidemiologica del COVID 19 non consentano lo svolgimento in presenza delle suddette elezioni, il Rettore valuterà la possibilità di procedere all'espletamento delle procedure di voto su apposita piattaforma telematica;
- vista l'urgenza di procedere all'indizione delle elezioni;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

ART.1 (votazioni)

Sono indette nei giorni **16 e 17 marzo 2021** le votazioni per le elezioni delle rappresentanze studentesche di seguito indicate, per il biennio 2020/2022:

- a) n.6 rappresentanti in seno al Senato Accademico;
- b) n.2 rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università;

c) n.2 rappresentanti in seno al Nucleo di Valutazione.

Le operazioni elettorali avranno luogo **dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dei giorni 16 e 17 marzo 2021.**

ART.2 (elettorato)

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, alla data di indizione delle elezioni.

ART.3 (elenchi)

L'elenco nominativo di tutti gli elettori, con l'indicazione del corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, e comunque **non oltre il 15 febbraio 2021**, all'Albo telematico dell'Ateneo.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.

ART.4 (liste e candidature)

La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata presso il competente ufficio elettorale (Palazzo Centrale dell'Università) **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 19 febbraio 2021.** Le liste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Il Regolamento elettorale in premessa citato prevede che:

- le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale;
- ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla;
- non è ammessa la lista contenente denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza;
- le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno 75 studenti aventi diritto al voto;
- le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione, dall'indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata di accettazione da parte dello stesso;
- ogni studente può presentare una sola lista;
- le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato e il numero di matricola universitaria, laddove esistente;
- sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati;
- ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 dello Statuto;

- l'Ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione;
- le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, **entro l'8 marzo 2021**;
- avverso l'esclusione dalle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista, la quale si pronuncerà nelle 24 ore successive.
- i responsabili di lista devono comunicare all'Ufficio elettorale i nominativi dei rappresentanti di lista che possono assistere allo scrutinio, nel numero massimo di uno per seggio, **entro le ore 12.00 del 12 marzo 2021**.

Il logo che identifica la lista può essere inoltrato all'Ufficio Elettorale anche a mezzo posta elettronica, entro e non oltre il **26 febbraio 2021**, all'indirizzo email: aagg@unict.it.

ART.5 (scrutatori)

Per le funzioni di scrutatore tutti gli studenti interessati, aventi elettorato attivo, possono presentare istanza all'Ufficio elettorale non oltre quindici giorni prima della data delle elezioni e comunque **entro le ore 12.00 del 1 marzo 2021**; con successivo avviso saranno rese note le modalità con cui gli stessi potranno presentare l'istanza di cui sopra.

L'estrazione dei nominativi degli scrutatori (effettivi e supplenti) verrà effettuata dall'ufficio elettorale, in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; con successivo avviso saranno resi noti il luogo, la data e l'ora del sorteggio.

ART.6 (operazioni di voto e di scrutinio)

Con successivo provvedimento rettorale saranno rese note le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Qualora le predette operazioni di voto dovessero svolgersi in presenza, saranno resi noti, altresì, il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi elettorali.

La votazione è valida se vi ha preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno **18 marzo 2021 con inizio alle ore 9.00**.

ART.7 (attività didattica)

In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere rinviati.

Qualora le operazioni di voto dovessero svolgersi in presenza, saranno, altresì, sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.

ART.8 (commissione elettorale)

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la Commissione elettorale composta da:

- a) un docente, che la presiede;
- b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;
- c) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.

E' compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e la propaganda elettorale, sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse.

La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide, in contraddittorio, nei successivi 15 giorni.

ART.9 **(norme finali)**

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia al Regolamento elettorale di Ateneo citato nelle premesse.

Il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Ligresti, dell'Area dei rapporti istituzionali e con il territorio, (vligrest@unict.it – ac.arit@unict.it – tel. 095 7307388), al quale gli interessati potranno rivolgersi per eventuali informazioni e chiarimenti.

Il presente decreto di indizione è pubblicato all'Albo *on-line* di Ateneo sul sito web dell'Università di Catania.

Catania, 30 OTT. 2020

IL RETTORE
(*prof. Francesco Priolo*)


v/ca
